

PERCORSO ISPETTORATO DEL LAVORO – INAIL E MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

I Procedimenti speciali. Il Procedimento sommario di cognizione e il Procedimento per ingiunzione

Introduzione

Benvenuti!

In questa lezione analizzeremo alcuni Procedimenti speciali.

In particolare, tratteremo:

- Il Procedimento sommario di cognizione
- Il Procedimento per ingiunzione

Bene, non ci resta che cominciare...

Il Procedimento sommario di cognizione

Il Procedimento sommario di cognizione è un Procedimento **speciale** e a **cognizione sommaria**, in quanto i fatti rilevanti per la decisione vengono accertati attraverso un'istruttoria semplificata, anche ricorrendo a **prove atipiche**. La disciplina trova spazio agli artt. 702-bis, 702-ter, 702-quater del codice di procedura civile.

Tale Procedimento può essere esperito per tutte le controversie in cui giudica il **tribunale in composizione monocratica**. L'attore, dunque, potrà **scegliere** se agire in giudizio con il **rito ordinario** o **sommario**, ma il giudice potrà disporre il mutamento di rito qualora ritenga che la causa necessiti di un'istruzione più (o meno) approfondita.

- **Domanda e fissazione dell'udienza**

Secondo l'art. 702-bis c.p.c. la domanda si propone con **ricorso** al tribunale competente, che dovrà essere sottoscritto dalla parte (se sta in giudizio personalmente) o dal procuratore, e contenere i **requisiti dell'atto di citazione** (art. 163 c.p.c.) ad eccezione dell'indicazione della data d'udienza, che è incompatibile con la natura del ricorso.

Presentato il ricorso, il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta al Presidente del Tribunale, che designerà il giudice per la trattazione della causa.

Il giudice designato fissa con **decreto** l'udienza di comparizione delle parti, **assegnando il termine per la costituzione del convenuto**, che deve avvenire non oltre 10 giorni prima dell'udienza.

Ricorso e decreto di fissazione d'udienza sono notificati al convenuto almeno 30 giorni prima della data prevista per la sua costituzione.

- **Costituzione del convenuto**

Il convenuto si costituisce depositando in cancelleria la **comparsa di risposta**, nella quale deve **esporre**:

- **le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda**
- **indicare i mezzi di prova** di cui intende avvalersi e i **documenti che offre in comunicazione**
- **e formulare le conclusioni**

A pena di decadenza deve proporre le eventuali **domande riconvenzionali** e le **eccezioni processuali e di rito non rilevabili d'ufficio**.

Qualora intenda chiamare un terzo in garanzia dovrà, a pena di decadenza, dichiararlo nella comparsa e chiedere al giudice il differimento della data d'udienza (il quale provvederà con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite).

- **Procedimento**

Instauratosi regolarmente il contraddittorio, ai sensi dell'art. 702-ter, se il giudice ritiene di essere incompetente lo dichiara con **ordinanza**. Inoltre, se rileva che la domanda non rientra tra quelle per le quali è competente a decidere il tribunale in composizione monocratica, con **ordinanza non impugnabile**, la dichiara **inammissibile**.

Dopodiché, se ritiene che la causa richiede un'istruzione non sommaria, con **ordinanza non impugnabile** fissa l'udienza di cui all'art. 183 (prima comparizione delle parti e trattazione della causa). **Il processo proseguirà allora nelle forme del rito ordinario a cognizione piena**. Si comprende bene, dunque, l'importanza di tale valutazione, in grado di condizionare le attività istruttorie che seguono questa fase.

Si ricordi che anche il giudice monocratico, nell'udienza di trattazione, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, può disporre con ordinanza non impugnabile il mutamento di rito (da ordinario a sommario).

Il giudice, all'esito della suddetta valutazione, potrebbe anche rilevare che la **domanda riconvenzionale richieda un'istruzione non sommaria**: ne disporrà quindi la separazione e il procedimento proseguirà nella forma sommaria per la domanda principale ed in quella del rito ordinario di cognizione per la domanda riconvenzionale.

Quando invece ritiene di poter procedere, alla prima udienza il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e **provvede con ordinanza al rigetto o all'accoglimento delle domande proposte**.

L'ordinanza è **provvisoriamente esecutiva** e costituisce **titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione**.

- **Appello**

Ex art. 702-quater, l'ordinanza emessa dal giudice nell'ambito del procedimento sommario di cognizione è **appellabile entro 30 giorni dalla sua comunicazione o notificazione**. Se l'appello non è proposto entro tale termine, il Provvedimento produrrà gli **effetti** previsti dall'art. 2909 c.c., e cioè quelli della **sentenza passata in giudicato**: "l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa".

Nel procedimento di appello **sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti solo qualora siano ritenuti indispensabili dal collegio ai fini della decisione**, o quando **la parte dimostra di non aver potuto proporli in primo grado per causa ad essa non imputabile**.

Il Procedimento per ingiunzione

Il Procedimento per ingiunzione è un Procedimento di condanna a **cognizione sommaria** e a **contraddittorio differito ed eventuale**. Infatti, avverso il decreto di condanna pronunciato dal giudice all'esito di un'istruzione sommaria, la parte soccombente può proporre opposizione, instaurando in tal modo un giudizio a cognizione piena che si svolge con tutte le garanzie del contraddittorio.

Ai sensi dell'art. 637, la **competenza spetta al giudice di pace o al tribunale in composizione monocratica che sarebbe competente in via ordinaria**.

- **Il Procedimento**

Il Procedimento per ingiunzione prende le mosse dal **ricorso** proposto al giudice da un soggetto (creditore) che dichiara di vantare un diritto nei confronti di un altro soggetto (debitore), del quale abbia **prova scritta**. A fronte di tale pretesa, il giudice con **decreto** ordina al debitore di provvedere entro il termine ivi indicato.

Il debitore potrà a sua volta proporre **Opposizione** e ciò comporterà l'instaurazione del contraddittorio. Nel caso contrario, invece, il decreto acquisterà l'efficacia di una sentenza passata in giudicato.

- **Condizioni di ammissibilità**

Ai sensi dell'art. 633, possono richiedere un decreto ingiuntivo:

- chi è creditore di una **somma liquida di denaro** o di una **determinata quantità di cose fungibili**
- chi ha **diritto alla consegna di una cosa mobile determinata**
- gli avvocati, i procuratori, i cancellieri, gli ufficiali giudiziari o chiunque altro abbia prestato la sua opera in occasione di un processo per ottenere il **pagamento di un credito riguardante onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese**
- i notai ed altri esercenti una libera professione o arte per la quale esiste una tariffa legalmente approvata per ottenere il **pagamento di un credito riguardante onorari, diritti o rimborsi**

In questi ultimi due casi, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente.

Del diritto fatto valere occorre fornire **prova scritta**.

- **Prova scritta**

Sono prove scritte idonee:

- le **polizze e promesse unilaterali per scrittura privata** e i **telegrammi**
- nonché – nei casi previsti dalla legge – gli **estratti autentici delle scritture contabili** di cui agli artt. 2214 e ss. c.c., purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute
- e gli **estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie** tenuti a norma di legge

Per i crediti dello Stato o di enti o istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato sono prove idonee anche i **libri o registri della pubblica amministrazione** quando un funzionario autorizzato o un notaio ne attesta la regolare tenuta.

- **Forma della domanda**

La domanda si propone con **ricorso**, il quale, oltre ai requisiti degli atti di parte previsti dall'art.125 c.p.c., deve altresì contenere:

- a. l'indicazione delle **prove** che si producono
- b. l'indicazione del **procuratore** del ricorrente, oppure, quando è ammessa, la costituzione di persona, la dichiarazione di **residenza** o l'elezione di **domicilio** nel Comune dove ha sede il giudice adito. In mancanza, **le notificazioni potranno essere effettuate presso la cancelleria**
- c. quando la domanda riguarda la consegna di una determinata quantità di cose fungibili, il ricorrente deve anche dichiarare la **somma di denaro che è disposto ad accettare in mancanza della prestazione in natura**

Il ricorso è **depositato in cancelleria insieme con i documenti che si allegano, sulla base dei quali il giudice emetterà la decisione** di rigetto o di accoglimento della domanda.

- **Rigetto**

Ex art. 640, se il giudice ritiene **insufficientemente giustificata la domanda**, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova. Se il ricorrente non provvede o se la domanda non è accoglibile, **il giudice la Rigetta con decreto motivato**. Tale Rigetto non pregiudica, tuttavia, la possibilità di riproporre la domanda, anche in via ordinaria.

- **Accoglimento**

Se il ricorso è accoglibile, in quanto sussistono le condizioni di cui all'art. 633 c.p.c. (e cioè il creditore fornisce prova scritta del diritto vantato), il giudice emette **decreto motivato entro 30 giorni dal deposito del ricorso**, con il quale ingiunge all'altra parte di soddisfare il diritto vantato dal ricorrente **nel termine di 40 giorni**, con l'avvertimento che **nello stesso termine può proporre Opposizione** e che in mancanza di Opposizione si procederà **ad esecuzione forzata** (art. 641).

Al ricorrere di giusti motivi, il termine di 40 giorni può essere ridotto sino a 10 giorni o aumentato a 60.

- **Esecuzione provvisoria**

Può essere autorizzata dal giudice, su istanza del ricorrente, l'**Esecuzione provvisoria** del decreto:

- a. se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato
- b. se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo
- c. se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere

In questi casi il giudice ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione e concederà il termine ai soli effetti dell'Opposizione.

- **Notificazione del decreto**

L'originale del ricorso e del decreto sono depositati in cancelleria ed una loro copia autentica è **notificata all'ingiunto**. La notificazione determina la **pendenza della lite** (e dunque il termine per la realizzazione della prestazione dovuta o per la proposizione dell'opposizione).

Il decreto d'ingiunzione diventa **inefficace** se la notificazione non è eseguita **entro 60 giorni dalla pronuncia**, se in Italia, 90 giorni negli altri casi.

- **Opposizione all'esecuzione**

L'Opposizione è il **mezzo con cui il debitore ingiunto impugna il decreto**. Essa si propone con **atto di citazione** davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto ed il relativo procedimento si svolge nelle **forme del rito ordinario**. Nel caso di Opposizione successiva all'inizio dell'Esecuzione, essa si propone invece con ricorso al giudice dell'Esecuzione (che fisserà con decreto l'udienza di comparizione delle parti e il termine perentorio per la notifica del ricorso e del decreto).

All'esito del procedimento potrebbero verificarsi le seguenti ipotesi:

- a. se non è proposta Opposizione nel termine stabilito o se l'opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto lo dichiara **esecutivo**. Il decreto non opposto acquista così **efficacia di giudicato sostanziale e autorità di cosa giudicata** in relazione al diritto ivi consacrato
- b. se l'Opposizione è rigettata o se il processo si estingue, il **decreto che non ne sia già munito acquista efficacia esecutiva**
- c. se l'Opposizione è parzialmente accolta, il **titolo esecutivo è costituito solo dalla sentenza**, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta

Il decreto d'ingiunzione divenuto esecutivo può essere impugnato per Revocazione o con Opposizione di terzo nei casi previsti dalla legge.

Conclusioni

Bene, siamo giunti alla fine di questa video lezione.

Ti ricordo che abbiamo trattato:

- il Procedimento sommario di cognizione
- il Procedimento di ingiunzione

Grazie per l'attenzione!

